

RAGOSTA VINCENZO           ragioniere commercialista – revisore legale dei conti  
TAVOLARIO ANDREA       dottore commercialista – revisore legale dei conti  
RAGOSTA ANTONIO       dottore commercialista – revisore legale dei conti  
RANUCCI FILIPPO       consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: [www.studioragosta.com](http://www.studioragosta.com)

E-MAIL: [consulenzafiscale@studioragosta.com](mailto:consulenzafiscale@studioragosta.com) - [studioragosta@libero.it](mailto:studioragosta@libero.it)

[consulenzalavoro@studioragosta.com](mailto:consulenzalavoro@studioragosta.com)

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI  
LORO SEDI  
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 29/02/2020

### **CIRCOLARE N.5/2020**

#### **- Enasarco: nuove misure aliquote ENASARCO**

Dal 01/01/2020 il contributo previdenziale obbligatorio (Enasarco), da calcolarsi su tutte le somme maturate di competenza 2020, in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è passato dal **16,50 al 17,00%** (di cui l'8,50% è a carico della ditta mandante e l'8,50% è a carico dell'agente). Il contributo è dovuto per gli agenti che operano in forma individuale e per quelli che operano in forma societaria o associata.

I massimali provvigionali contributivi Enasarco attualmente sono pari :

- agente plurimandatario: il massimale provvigionale annuo per ciascun preponente è pari a 25.682,00€;
- agente monomandatario: il massimale provvigionale annuo per ciascun preponente è pari a 38.523,00€;

- i minimali contributivi per ciascun preponente attualmente pari ad € 431,00 (plurimandatario) ed € 861,00 (monomandatario).

I contributi ENASARCO devono essere versati trimestralmente, entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza, esclusivamente on-line attraverso la compilazione via WEB di una distinta informatica e il pagamento dei contributi tramite addebito automatico sul c/c bancario (SDD) ex RID oppure con MAV bancario.

Il preponente è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni maturate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali. I termini di scadenza per l'anno 2020 sono i seguenti:

- I trimestre 2020 scad 20/05/2020;       - II trimestre 2020 scad. 20/08/2020;
- III trimestre 2020 scad. 20/11/2020;       - IV trimestre 2020 scad. 20/02/2021;

Per gli agenti che svolgono la loro attività in forma di Società di capitali (S.p.A. ed S.r.l.), in luogo del contributo al fondo di Previdenza, deve essere versato un contributo al Fondo Assistenza, calcolato su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale. Anche per il versamento al Fondo Assistenza, dovrà essere utilizzato esclusivamente il sistema on-line. La misura del contributo è pari:

IMPORTI IMPONIBILI	PREPONENTE	AGENTE	TOTALE ALIQUOTA
Fino a € 13 Milioni	3%	1%	4%
Da € 13 a € 20 Milioni	1,5%	0,5%	2%
Da € 20 a € 26 Milioni	0,75%	0,25%	1%
Oltre € 26 Milioni	0,3%	0,2%	0,5%

#### **- Novità dichiarazioni d'intento**

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 96911/2020 del 27/02/2020 sono state individuate le modalità operative per l'attuazione delle modifiche apportate dall'art. 12-septies del decreto "Crescita" (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58) alla disciplina delle dichiarazioni d'intento.

Dal prossimo 2 marzo 2020 i fornitori dovranno consultare nel proprio cassetto fiscale le informazioni delle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali ai fini dell'effettuazione di acquisti senza applicazione dell'Iva, ai sensi dell'art. 8, commi 1, lettera c), e 2, del D.P.R. n. 633/1972.

Contestualmente sono stati aggiornati il modello di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche, al fine di adeguarli alla normativa vigente; nel frontespizio del nuovo modello non deve essere più indicato il numero di dichiarazione. L'utilizzo della precedente versione del modello è comunque consentito fino al 27 aprile 2020, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del nuovo modello.

Si ricorda che per effetto dell'entrata in vigore del citato decreto "Crescita", in capo all'esportatore abituale non è più previsto

l'obbligo di consegnare "al fornitore o prestatore, ovvero in dogana" la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica.

La norma, infatti, prescrive che sarà compito del fornitore eseguire un riscontro telematico sul proprio "cassetto fiscale" dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale, scaricando la ricevuta telematica con l'indicazione del protocollo di ricezione.

Successivamente gli estremi del protocollo dovranno essere indicati nelle fatture emesse in base alla dichiarazione di intento, oppure essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Viene meno anche l'obbligo del fornitore di riepilogare nella dichiarazione Iva i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nell'anno. E' stato inoltre eliminato l'obbligo da parte dell'esportatore abituale e del fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.

Inasprite anche le sanzioni che diventano progressive; l'art.7 comma 4-bis del D.Lgs. n.471/1997 punisce con una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell'Iva il fornitore o prestatore che effettua cessioni o prestazioni non applicando l'Iva, senza aver prima riscontrato per via telematica l'invio della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate.

Lo studio rimane a disposizione per fornire assistenza per l'accesso al cassetto fiscale delle aziende clienti per la verifica del ricevimento di lettere di intento da parte di esportatori abituali.

**SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB [WWW.STUDIORAGOSTA.COM](http://WWW.STUDIORAGOSTA.COM)**

STUDIO RAGOSTA